Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 giugno 2021
(OR. en)

10175/21

PECHE 227
DELACT 134

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 giugno 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2021) 4330 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del 22.6.2021 che integra il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda le modalità specifiche relative all'obbligo di sbarco per il salmone del Mar Baltico per il periodo 2021-2023

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2021) 4330 final.

All.: C(2021) 4330 final

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.6.2021
C(2021) 4330 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 22.6.2021

che integra il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda le modalità specifiche relative all'obbligo di sbarco per il salmone del Mar Baltico per il periodo 2021-2023

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Uno degli obiettivi principali della politica comune della pesca (PCP) è la progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione europea (UE) mediante l'attuazione di un obbligo di sbarco a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla PCP[1] (di seguito, il "regolamento di base della PCP"). Questa misura intende garantire un uso più efficiente delle risorse disponibili e risponde alle aspettative dei cittadini circa la necessità di porre fine alla pratica che consiste nel rigettare in mare catture di pesci commercializzabili. La valutazione d'impatto[2] realizzata per l'ultima riforma della PCP aveva ravvisato nell'esistenza di ingenti livelli di rigetti una delle cause principali della scarsa sostenibilità ambientale della PCP. I rigetti continuano a costituire un problema in molte attività di pesca del Mar Baltico[3].

L'obbligo di sbarco nel Mar Baltico si applica a tutte le specie soggette a limiti di cattura a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base della PCP. Tale regolamento prevede inoltre una serie di disposizioni volte ad agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, in particolare meccanismi specifici di flessibilità che devono essere attuati mediante piani pluriennali o, in loro assenza, nell'ambito dei cosiddetti piani in materia di rigetti. Questi ultimi costituiscono una misura temporanea di durata triennale, rinnovabile una sola volta. Piani temporanei in materia di rigetti per il salmone del Baltico sono stati adottati nel 2014[4] e nel 2017[5]. L'ultimo piano sui rigetti scade il 31 dicembre 2020.

Per agevolare l'attuazione dell'obbligo di sbarco, l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del piano pluriennale per il Mar Baltico[6], modificato dal regolamento (UE) 2020/1781[7], conferisce alla Commissione il potere di adottare, previa raccomandazione comune presentata dagli Stati membri, esenzioni dall'applicazione dell'obbligo di sbarco per tutte le specie soggette all'obbligo di sbarco e contemplate dal piano pluriennale, compreso il salmone, per le quali prove scientifiche dimostrino tassi di sopravvivenza elevati, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema.

---

1 Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

2 http://ec.europa.eu/fisheries/reform/sec_2011_891_en.pdf.

3 Parere del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) 2020 – *Baltic Sea Ecoregion Fisheries Overview* (Ecoregione del Mar Baltico - Panoramica della pesca) del 3 dicembre 2020; parere del CIEM 2020 – *Baltic Sea Ecoregion Ecosystem overview* (Ecoregione del Mar Baltico - Panoramica dell'ecosistema) del 10 dicembre 2020.

4 Regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 40).

5 Regolamento delegato (UE) 2018/211 della Commissione, del 21 novembre 2017, che istituisce un piano in materia di rigetti per il salmone nel Mar Baltico (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 1).

6 Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

7 Regolamento (UE) 2020/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) 2016/1139, per quanto riguarda la riduzione di capacità di pesca nel Mar Baltico, e il regolamento (UE) n. 508/2014, per quanto riguarda l'arresto definitivo delle attività di pesca per le flotte che pescano il merluzzo bianco del Baltico orientale, il merluzzo bianco del Baltico occidentale e l'aringa del Baltico occidentale (GU L 400 del 30.11.2020, pag. 1).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Ai fini dell'attuazione dell'approccio regionalizzato, gli Stati membri che si affacciano sul Mar Baltico hanno istituito un Forum regionale della pesca nel Mar Baltico (Baltfish).

Nel corso dei lavori sulle raccomandazioni comuni, il forum Baltfish ha consultato il Consiglio consultivo per il Mar Baltico (BSAC).

Il 12 maggio 2020 il forum Baltfish ha presentato una raccomandazione comune in cui si chiede di prorogare l'attuale esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per il salmone, ad eccezione del salmone catturato con trappole da pontone alle quali non è fissato un sacco senza nodi. Inoltre è opportuno mantenere a un livello basso la quantità totale di salmone rilasciato in acqua.

Il gruppo di lavoro di esperti dello CSTEP 20-04 del 18-22 maggio 2020[8] ha valutato i documenti presentati. Lo CSTEP ha osservato che, secondo la raccomandazione comune, nel periodo 2017-2019 i rigetti di salmone catturato da attrezzi oggetto dell'esenzione vigente erano compresi tra lo 0,7 e il 4,3 %. Le nuove informazioni trasmesse a sostegno della raccomandazione comune vertono principalmente su trappole da pontone alle quali è fissato un sacco senza nodi. Per quanto riguarda le trappole da pontone, lo CSTEP ha osservato che il tasso di sopravvivenza citato nello studio presentato era del 29 % per le trappole non dotate di sacco senza nodi e del 52 % per quelle che ne erano provviste. Lo CSTEP ha inoltre constatato che, secondo lo studio, il tasso (relativamente alto) di mortalità era riconducibile a una mortalità naturale eccezionalmente elevata (22 %) verificatasi nella zona esaminata. Lo CSTEP ha rilevato che gli elementi di prova indicavano che le trappole da pontone dotate di sacco senza nodi erano in grado di preservare maggiormente i salmoni rilasciati in acqua dopo essere stati manipolati. Nel caso della pesca con reti a trappola, lo CSTEP ha dichiarato che era possibile estrarre manualmente e con delicatezza i singoli esemplari di salmone dal sacco dell'attrezzo e rilasciarli in acqua. Lo CSTEP ha inoltre citato uno studio presentato[9] riguardante la capacità di sopravvivenza del salmone catturato con trappole, che stimava all'89 % il tasso di sopravvivenza dopo la cattura e il rilascio in acqua del pesce. Lo CSTEP ha fatto altresì riferimento a una sua precedente valutazione del 2014[10] in cui, per le reti a trappola e i cogolli tradizionali, gli elementi di prova indicavano una mortalità immediata dei rigetti generalmente inferiore al 10 %. Ha tuttavia concluso che non esistevano prove sufficienti per quanto riguarda le nasse e le reti a postazione fissa, pur ritenendo ragionevole supporre livelli bassi di mortalità anche per questi attrezzi.

A seguito della valutazione dello CSTEP, la Commissione ha chiesto al forum Baltfish di riconsiderare la necessità di un'esenzione, tenuto conto del livello molto basso di rigetti di salmone. Ha chiesto inoltre al forum Baltfish di precisare, in caso di risposta affermativa, che cosa intendesse per "livello basso" di rigetti di salmone. Baltfish ha risposto il 15 settembre 2020 inviando una raccomandazione comune aggiornata, datata 8 settembre 2020, in cui si sottolineava che l'esenzione costituiva un incentivo all'uso di attrezzi più selettivi e a basso impatto nella pesca di specie diverse dal salmone. La raccomandazione comune precisava inoltre che l'esenzione potrebbe ridurre le catture accessorie di uccelli e mammiferi e che in alcune regioni consentirebbe di proteggere gli stock di salmone selvatico

---

8 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/6176f9ad-0855-4985-b7de-64685862b6cb.

9 Siira et al., *Survival of Atlantic salmon captured in and released from a commercial trap-net: Potential for selective harvesting of stocked salmon*, Elsevier, Fisheries Research (80), 2006, 280-294.

10 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf/e29cf181-8d63-40ef-8050-6d980b12528f?version=1.4&download=true.

grazie al rilascio in acqua degli esemplari selvatici catturati e alla conservazione dei soli salmoni allevati. Infine, l'esenzione agevolerebbe la gestione dei contingenti, in particolare consentendo ai pescatori di rilasciare gli esemplari di salmone selvatico e di conservare quelli di allevamento. Baltfish ha inoltre proposto di limitare l'esenzione all'8 % del contingente annuale di salmone di ogni Stato membro. Tale limitazione ridurrebbe ulteriormente eventuali ripercussioni negative dell'esenzione sullo stock.

Baltfish ha inoltre trasmesso un secondo aggiornamento della raccomandazione comune, datato 16 marzo 2021, per tenere conto della summenzionata valutazione del gruppo di lavoro di esperti dello CSTEP 20-04 per quanto riguarda le nasse e le reti a postazione fissa. Le nasse non sono più incluse nella raccomandazione comune. Per quanto riguarda le reti a postazione fissa, Baltfish ha spiegato che si trattava di una sottocategoria delle reti a trappola e che, pur non essendovi esplicitamente menzionate, facevano parte dello studio del 2006, valutato dallo CSTEP nel 2014. Inoltre erano in corso ulteriori studi ed entro maggio 2023 sarebbero stati trasmessi allo CSTEP, per valutazione, dati pertinenti. Infine, Baltfish ha portato la limitazione dell'esenzione all'8 % delle catture annue di salmone effettuate nell'ambito del contingente di salmone di ogni Stato membro. In sede di consultazione del gruppo di esperti nel settore della pesca e dell'acquacoltura è stato sottolineato che, come indicato nella raccomandazione comune, l'ambito di applicazione dell'esenzione dovrebbe basarsi su quello adottato nel 2014 e non su quello del 2017, in quanto il salmone costituisce una possibile cattura accessoria in tutte le attività di pesca del Baltico che utilizzano i tipi di attrezzi esentati.

Sulla base della valutazione dello CSTEP, della raccomandazione comune aggiornata e di una valutazione interna dei servizi della Commissione, la Commissione ritiene che la raccomandazione comune presentata sia conforme all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139, come indicato sopra, e all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. La deroga dovrebbe tuttavia essere limitata nel tempo e le informazioni supplementari indicate dallo CSTEP dovrebbero essere trasmesse in tempo utile prima della sua scadenza. Le informazioni trasmesse saranno prese in considerazione ai fini della valutazione di un'eventuale proroga della deroga per i vari tipi di attrezzi.

L'esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il salmone sulla base del regolamento delegato (UE) 2018/211 della Commissione è giunta a scadenza il 31 dicembre 2020. L'esenzione ha un impatto diretto sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione e sulle attività economiche connesse. Pertanto, per garantire la continuità giuridica, è opportuno che il presente regolamento si applichi retroattivamente a decorrere dal 1º gennaio 2021.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Sintesi della misura proposta

Il principale intervento giuridico consiste nell'adottare misure che agevolino l'attuazione dell'obbligo di sbarco. Il regolamento precisa le specie e le attività di pesca alle quali si applicheranno misure specifiche, nonché le esenzioni basate sull'alto tasso di sopravvivenza.

Base giuridica

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

Principio di proporzionalità

La proposta rientra nell'ambito di applicazione dei poteri delegati conferiti alla Commissione dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139 e non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di tale disposizione.

Scelta dello strumento

Atto giuridico proposto: regolamento delegato della Commissione.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: alla Commissione è stato conferito il potere di adottare, mediante atti delegati, esenzioni dall'obbligo di sbarco basate sull'alto tasso di sopravvivenza. Gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto hanno presentato la loro raccomandazione comune. Le misure contemplate in tale raccomandazione e incluse nella presente proposta sono basate sui migliori pareri scientifici disponibili e soddisfano tutti i requisiti di cui all'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del 22.6.2021

che integra il regolamento (UE) 2016/1139 per quanto riguarda le modalità specifiche relative all'obbligo di sbarco per il salmone del Mar Baltico per il periodo 2021-2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio[1], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013[2] mira all'eliminazione progressiva dei rigetti in mare in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'attuazione di un obbligo di sbarco per le catture di specie soggette a limiti di cattura.

(2) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco si applica alle attività di pesca del salmone nel Mar Baltico dal 1° gennaio 2015.

(3) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione, in mancanza di piani pluriennali stabiliti a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, il potere di adottare un piano in materia di rigetti che precisi le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabile per altri tre anni. Tali piani in materia di rigetti devono essere adottati sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i consigli consultivi competenti.

(4) Il regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione[3] ha istituito un piano in materia di rigetti per le attività di pesca del salmone, dell'aringa, dello spratto e del merluzzo bianco nel Mar Baltico. Tale piano in materia di rigetti comprendeva un'esenzione dall'obbligo di sbarco, segnatamente per il salmone, in considerazione del tasso di sopravvivenza elevato dimostrato per tali specie, come stabilito all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il regolamento (UE) n. 1396/2014 è giunto a scadenza il 31 dicembre 2017. La suddetta esenzione per il

[1] GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1.

[2] Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.1.2013, pag. 22).

[3] Regolamento delegato (UE) n. 1396/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico (GU L 370 del 30.12.2014, pag. 40).

salmone del Baltico è stata rinnovata dal regolamento delegato (UE) 2018/211 della Commissione[4], giunto a scadenza il 31 dicembre 2020.

(5) Il regolamento (UE) 2016/1139 istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nel Mar Baltico e stabilisce le modalità di attuazione dell'obbligo di sbarco per tali stock, compreso il salmone. L'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati al fine di integrare il regolamento precisando le modalità dell'obbligo di sbarco in relazione a tassi di sopravvivenza elevati.

(6) Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nel Mar Baltico. Il 12 maggio 2020 tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune[5], previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. Contributi scientifici sono pervenuti da organismi scientifici competenti. La raccomandazione comune è stata aggiornata in data 8 settembre 2020 e 16 marzo 2021.

(7) La versione modificata della raccomandazione comune suggerisce che l'esenzione dall'obbligo di sbarco per il salmone catturato con determinati attrezzi fissi, prevista dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2018/211, continui ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2020. Essa costituisce un incentivo all'uso di attrezzi più selettivi e a basso impatto nella pesca di specie diverse dal salmone. L'esenzione potrebbe altresì ridurre le catture accessorie di uccelli e mammiferi. In alcune regioni agevolerebbe inoltre la gestione dei contingenti e consentirebbe di proteggere gli stock di salmone selvatico grazie al rilascio in acqua degli esemplari selvatici catturati e alla conservazione dei soli salmoni allevati. Tuttavia le nasse non dovrebbero più essere ammesse a beneficiare dell'esenzione e, per quanto riguarda le trappole da pontone, dovrebbero esservi incluse solo quelle cui è fissato un sacco senza nodi ("Vittjanpåse"). Inoltre la raccomandazione comune suggerisce che l'esenzione sia limitata all'8 % delle catture annue effettuate nell'ambito del contingente di salmone di ciascuno Stato membro, al fine di ridurre ulteriormente eventuali ripercussioni negative dell'esenzione sullo stock. Infine, in sede di consultazione del gruppo di esperti nel settore della pesca e dell'acquacoltura è stato sottolineato che, come indicato nella raccomandazione comune, l'esenzione dovrebbe applicarsi al salmone catturato in tutte le attività di pesca che utilizzano gli attrezzi fissi in questione.

(8) Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha esaminato le prove scientifiche trasmesse con la raccomandazione comune[6]. Lo CSTEP ha richiamato una sua precedente valutazione[7] riguardante le reti a trappola e i cogolli, ribadendo la necessità di maggiori informazioni per confermare le ipotesi sulla capacità di sopravvivenza formulate per le nasse e le reti a postazione fissa. Per questa ragione le nasse non sono più contemplate dalla raccomandazione comune. Inoltre gli

---

4 Regolamento delegato (UE) 2018/211 della Commissione, del 21 novembre 2017, che istituisce un piano in materia di rigetti per il salmone nel Mar Baltico (GU L 41 del 14.2.2018, pag. 1).

5 "Raccomandazione comune del gruppo ad alto livello Baltfish riguardante una deroga dall'obbligo di sbarco nel Mar Baltico, che istituisce un piano in materia di rigetti per il salmone nel Mar Baltico (sottodivisioni CIEM 22-32)", trasmessa il 12 maggio 2020. Versioni aggiornate dell'8 settembre 2020 (trasmessa il 15 settembre 2020) e del 16 marzo 2021.

6 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2694823/STECF+20-04+-+Eval+JRs+LO+and+TM+Reg.pdf/6176f9ad-0855-4985-b7de-64685862b6cb.

7 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/812327/STECF+PLEN+14-02.pdf/e29cf181-8d63-40ef-8050-6d980b12528f?version=1.4&download=true.

Stati membri hanno spiegato che i dati trasmessi precedentemente comprendevano le reti a postazione fissa, che però non erano esplicitamente menzionate nello studio pertinente, e che erano in corso ulteriori studi. Gli Stati membri si sono pertanto impegnati a trasmettere, prima della scadenza del presente atto delegato, maggiori informazioni sui tassi di sopravvivenza del salmone catturato con reti a postazione fissa. Considerando che lo CSTEP, nella sua valutazione precedente, ha affermato che le reti a postazione fissa funzionano in modo analogo alle reti a trappola e ai cogolli e che nella raccomandazione comune gli Stati membri si sono impegnati a svolgere ulteriori ricerche, l'esenzione dovrebbe continuare ad applicarsi. Per quanto riguarda le trappole da pontone, lo CSTEP ha osservato che quelle cui era fissato un sacco senza nodi erano in grado di preservare maggiormente le catture rispetto a quelle che ne erano sprovviste. I risultati mostrano che il tasso di sopravvivenza del salmone catturato con trappole da pontone dotate di sacco senza nodi era del 52 %, anche se tale percentuale potrebbe aumentare significativamente in funzione delle circostanze ambientali. Sono in corso ulteriori progetti di ricerca.

(9) Le misure proposte nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 e possono pertanto essere incluse nel presente regolamento, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1139. Tuttavia, sulla base della valutazione dello CSTEP, l'esenzione dovrebbero avere unicamente carattere temporaneo e gli Stati membri interessati dovrebbero trasmettere, in tempo utile prima della scadenza del presente regolamento, le informazioni e i dati supplementari pertinenti suggeriti dallo CSTEP.

(10) Alla luce di quanto precede, per garantire una valutazione aggiornata dell'esenzione e dell'evoluzione delle attività di pesca considerate, la durata del presente regolamento dovrebbe essere limitata a tre anni.

(11) Poiché l'esenzione concessa con il regolamento delegato (UE) 2018/211 della Commissione è giunta a scadenza il 31 dicembre 2020, è opportuno che, per garantire la continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021. Ai fini della certezza del diritto e per motivi di urgenza, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce disposizioni e si applica all'obbligo di sbarco per quanto riguarda il salmone catturato nel Mar Baltico nel periodo 2021-2023.

Articolo 2
Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applica la definizione seguente:

"Mar Baltico": le divisioni CIEM IIIb, IIIc e IIId quali specificate all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 3
Esenzioni per le specie con tassi di sopravvivenza elevati

1. L'esenzione per le specie con tassi di sopravvivenza elevati di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica al salmone catturato con cogolli, reti a postazione fissa e tutti gli altri tipi di reti a trappola, a eccezione delle trappole da pontone cui non è fissato un sacco senza nodi.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 è limitata a un massimo dell'8 % delle catture annue complessive di salmone effettuate nell'ambito del contingente di ciascuno Stato membro.
3. Il salmone catturato in conformità dell'esenzione di cui al paragrafo 1 è immediatamente rilasciato in mare.

Articolo 4
Disposizioni finali

Entro il 1º maggio 2023 gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano alla Commissione ulteriori informazioni scientifiche che consentano di valutare la rappresentatività e la qualità della stima del tasso di sopravvivenza dei rigetti di salmoni catturati con reti a postazione fissa e trappole da pontone cui è fissato un sacco senza nodi, comprese informazioni sulla mortalità dopo il rilascio in acqua.

Articolo 5
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2023. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22.6.2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN